

23483/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati		Oggetto
CARLO DE CHIARA	Presidente	Cron. 23483
MARCO VANNUCCI	Consigliere - Rel.	
MAURO DI MARZIO	Consigliere	
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere	Ud. 07/07/2020
MASSIMO FALABELLA	Consigliere	Cron. R.G.N. 2937/2016

MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 2937/2016 proposto da:

C. U. e C. I.

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende,  
unitamente all'avvocato (omissis) per procura speciale redatta a margine  
del ricorso

-ricorrente -

contro

(omissis) ., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente  
domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati (omissis) e  
(omissis) , per procura speciale redatta in calce al controricorso

controricorrente -

avverso la sentenza n. 655/2015 della Corte di appello di Perugia, depositata il 13  
novembre 2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2020 dal  
consigliere Marco Vannucci.

ord  
1879  
2020

## FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2012 a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione (artt. 702-*bis* e 702-*ter* cod. proc. civ.) il Tribunale di Perugia: accertò la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria stipulato fra (omissis) i e la (omissis) (in quanto sottoscritto dal solo (omissis) e non anche da persona dotata dei poteri di rappresentanza della banca e, dunque, in violazione dell'art.23 del d.lgs. n. 58 del 1998, di seguito indicato come "t.u.f."); condannò tali soggetti alle reciproche restituzioni conseguenti a operazioni su titoli eseguite in esecuzione di tale contratto nullo.

2. Adita dalla (omissis), la Corte di appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 13 novembre 2015, in riforma della citata ordinanza rigettò le domande di (omissis) che condannò a rimborsare alla banca le spese dei due gradi di giudizio.

2.1 La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: il requisito della forma scritta, dalla legge imposto per la stipulazione di determinati contratti, è soddisfatto, quando il testo del documento contenente il contratto sia sottoscritto solo da una delle relative parti, da qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga la volontà di avvalersi del contratto (a sostegno della interpretazione sono citati precedenti della giurisprudenza di legittimità); nel caso di specie, relativo a contratto di intermediazione finanziaria che ebbe esecuzione dal 2001 al 2004, "la semplice trasmissione dell'estratto del conto titoli, in cui sono annotate le operazioni eseguite", da parte della banca appellante al cliente costituisce comunicazione manifestazione di volontà della banca di volere dare esecuzione al contratto; l'art. 23 del t.u.f. dispone che solo il contratto normativo di intermediazione finanziaria deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, si ché i contratti da questo derivati (c.d. "ordini") non necessitano di essere redatti per iscritto per la relativa validità; il fatto che per previsione espressa del contratto quadro gli ordini potessero essere impartiti via *internet* non comporta punto che la firma digitale su tali ordini sia comunque necessaria, posto che gli istituto di credito si avvalgono "di procedure di identificazione del cliente basati su pin e password, codici clienti atti a permettere al solo cliente di accedere ai meccanismi di invio degli ordini di investimento"; è dunque manifestamente infondato l'assunto dell'attore "relativo alla implicita previsione contrattuale d'invio degli ordini corredati da firma digitale"; le domande di accertamento della nullità del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento sono dunque da rigettare; non vi è, infine, obbligo di esame delle domande risarcitorie fondate sul dedotto inadempimento della banca ai suoi obblighi di informazione e tutela del cliente in quanto tali domande vennero espressamente

proposte "subordinatamente alla modificazione del rito, da sommario a ordinario" e tale modificazione non avvenne.

3. Per la cassazione della citata sentenza di appello <sup>(omissis)</sup> propose ricorso contenente tre motivi di impugnazione.

4. <sup>(omissis)</sup> ik s.p.a. resiste con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memorie.

6. Il collegio ha disposto che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 23 del t.u.f., in quanto la mancata sottoscrizione da parte della banca del contratto quadro (il cui testo è stato acquisito al processo) determina la nullità dello stesso sancita dalla citata disposizione di legge speciale e la mancanza di tale requisito di forma non può essere sostituito da comportamenti concludenti dell'intermediario finanziario (nella specie, <sup>(omissis)</sup>) come la trasmissione di estratti dei conti relativi alle operazioni di investimento eseguite in esecuzione del contratto normativo (a sostegno di tale interpretazione il ricorrente cita Cass. n. 7283 del 2013), non determinati sanatoria del vizio impedita dal precetto recato dall'art. 1423 cod. civ., in quanto il requisito di forma può dirsi sussistente solo se l'intermediario abbia per iscritto manifestato la propria volontà in documento coevo al testo del contratto sottoscritto dal solo cliente ovvero in scrittura precedente il conferimento degli ordini. n

2. Il motivo è infondato, avendo le Sezioni Unite della Corte affermato il principio secondo cui il requisito della forma scritta del c.d. "contratto-quadro", posto a pena di nullità (relativa, in quanto azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del t.u.f., va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma; con la conseguenza che tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti dopo la sottoscrizione del contratto da parte del cliente (in questo senso cfr., in sede di

risoluzione di contrasto di giurisprudenza, Cass. S.U. n. 898 del 2018; in senso conforme, cfr. altresì Cass. n. 14243 del 2018).

Tale principio deve essere in questa sede doverosamente ribadito in quanto espresso in sede di risoluzione di contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sono nulli, per mancanza del requisito di forma scritta, gli ordini relativi alla negoziazione di titoli non sottoscritti con firma elettronica, deducendo la violazione dell'art. 23 del t.u.f. in relazione all'art. 10, comma 2 (*recte*, comma 1) del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto: il contratto quadro prevedeva espressamente che i singoli ordini potessero essere impartiti per via telematica; la citata disposizione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa espressamente dispone che "il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta"; solo dunque gli ordini impartiti con atto sottoscritto con firma elettronica soddisfano il requisito della forma scritta previsto, a pena di nullità, dal citato art. 23 del t.u.f.

4. La tesi del ricorrente è la seguente: il contratto quadro da lui stipulato con <sup>(omissis)</sup> prevedeva espressamente che gli ordini di investimento ovvero disinvestimento potessero essere effettuati per via telematica (il testo di tale pattuizione è riprodotto nella pag. 21 del controricorso); tale pattuizione non prevedeva però che gli ordini in questione dovessero essere sottoscritti mediante apposizione di firma digitale; la sottoscrizione di tali ordini avvenuta non con apposizione di firma digitale è nulla per violazione dell'art. 23 del t.u.f.

Premesso che il ricorrente implicitamente afferma di avere a suo tempo impartito per iscritto, gli ordini alla banca mediante il sistema di *trading on line* da questa apprestato e specificato nel contratto normativo, sì che la censura appare essere priva del relativo oggetto, si osserva che doglianza è priva di fondamento dal momento che il citato art. 23 impone la forma scritta a pena di nullità per i soli contratti normativi e non anche per i singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro: invero, tali ordini rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (giurisprudenza

costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 19759 del 2017; Cass. n. 16053 del 2016; Cass. n. 3950 del 2016; Cass. n. 384 del 2012).

5. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha esplicitamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lui proposta nel giudizio di primo grado e deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione al successivo art. 702-*quater*, in quanto: la proposizione dell'appello comporta di necessità il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, atteso che quello di appello non è mai un rito sommario; con la conseguenza che si sarebbe dunque verificata la condizione posta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado all'esame della domanda risarcitoria.

6. La doglianza, di ardua intelligibilità, è manifestamente infondata sul semplice rilievo secondo cui, come risulta dalla sentenza impugnata, il ricorrente propose contro la banca la domanda di risarcimento del danno, in via subordinata a quelle di accertamento, solo nel caso in cui il Tribunale di Perugia avesse, in applicazione dell'art. 702-*ter*, secondo comma, cod. proc. civ., disposto il mutamento del rito speciale scelto dal ricorrente in quello ordinario di cognizione e ciò non accadde; non essendosi verificato il presupposto per l'esame del merito della domanda risarcitoria (*id est*, lo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del processo ordinario di cognizione) la relativa domanda, divenuta inefficace in ragione di tale evento, non poteva essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello in violazione dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. N

Il fatto che il giudizio di appello contro l'ordinanza di cui all'art. 702-*ter* cod. proc. civ. si svolga esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 339 e segg. cod. proc. civ. (giurisprudenza di legittimità costante) non è in alcun modo assimilabile a fenomeno di mutamento del rito; dalla legge processuale confinato al solo giudizio di primo grado.

7. Il ricorso è in conclusione da rigettare con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla banca controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese processuali da questa anticipate, liquidate in €. 200 per esborsi ed €. 7.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 luglio 2020.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente  
Carlo De Chiara

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 26 AGO. 2021

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone